

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CGF**  
**(2007/2008)**

La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, riunita a Roma il 26 marzo 2008, nella composizione con i Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO, Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Maurizio ZOPPELLARI, Avv. Carmine VOLPE; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI/Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato, in merito ai ricorsi trattati, le decisioni di cui si riportano le motivazioni.

**1. RECLAMO DEL SIG. DURO PANFILO DEL 18.1.2008 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA RELATIVA ALLA INIBIZIONE FINO AL 18.11.2012 (Del. Comm. Disc. Terr. C.R.E.R. Com. Uff. n. 28 del 16.1.2008).**

Con reclamo 18.01.2008 il Sig. Duro Panfilo, Vice Presidente della A.C. Ravenna Lidi, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna (Com.Uff. n. 28 del 16.01.08), relativa alla inibizione fino al 18.11.2012.

Con i motivi scritti, e rroneamente inviati alla Commissione Disciplinare Nazionale e da questa trasmessi alla Corte di Giustizia Federale, il reclamante ha contestato la rispondenza al vero di quanto contenuto nel referto arbitrale concludendo per il suo proscioglimento.

All'udienza del 26/03/2008, davanti alla Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite, nessuno è comparso per il ricorrente.

Osserva preliminarmente questa Corte che il reclamo è inammissibile *ex art. 31, comma 1, C.G.S.*, atteso che la C.G.F. adita è giudice di secondo grado avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso.

**2. RICORSO DEL CALCIATORE ANDREA COLABRARO DEL 24.1.2008 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE**

**DI CATANZARO RELATIVA ALLA SQUALIFICA FINO AL 20.11.2008 (Del. G.S. presso D.P. di Catanzaro Com. Uff. n. 38 del 27.11.2007)**

Con ricorso 24.01.08 Colabraro Andrea, tesserato per la "A.S.D. San Vito Calcio" di San Vito Ionio, partecipante al Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria – girone "G", ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro (Com. Uff. n. 38 del 27.11.2007) relativa alla squalifica per responsabilità oggettiva comminatagli fino al 20.11.2008.

Con i motivi scritti il ricorrente, che in occasione della disputa della gara di Campionato Casciolino/San Vito Calcio del 19.12.2007 rivestiva la qualifica di Capitano, ha eccepito di avere successivamente accertato, a seguito di indagini da lui svolte, che il suo compagno di squadra che aveva, seppure involontariamente, colpito l'arbitro, era stato Luca Giorgio, come emergeva da una sua dichiarazione scritta del 22.01.2008; chiedeva, pertanto, l'annullamento della sanzione disciplinare inflittagli stante la sua estraneità ai fatti.

Alla seduta del 26/03/2008, davanti alla C.G.F. – Sezioni Unite, nessuno è comparso per il ricorrente.

Ciò premesso, la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – osserva che l'organo investito della revocazione deve pronunciarsi, ex art. 39, comma 4, C.G.S., pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso.

Nel caso di specie non appaiono sussistenti i presupposti tassativamente previsti ex art. 39, comma 1, C.G.S..

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l'in cameramento della relativa tassa.

**3. RICORSO DELL' A.S.D. CARINI DEL 4.2.2008 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA ADOTTATE IN MERITO ALLA GARA A.S.D. CARINI-AKRAGAS DEL 16.12.2007 (Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Sicilia Com. Uff. n. 34 del 16.1.2008).**

Con reclamo 23.01.2008 la A.S.D. Carini, partecipante al Campionato di Eccellenza – girone A, ha impugnato le decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia adottate in merito alla gara A.S.D. Carini/Akragas del 16.12.2007 (Com.Uff. n. 34 del 16.01.08).

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, l'eccessiva onerosità e sproporzione delle sanzioni disciplinari adottate ed ha concluso per la riduzione delle stesse.

All'udienza del 26.03.2008, davanti alla Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite, nessuno è comparso per la reclamante.

Osserva preliminarmente questa Corte che il reclamo è inammissibile *ex art.* 31, comma 1, C.G.S., atteso che la stessa è Giudice di secondo grado avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale.

### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l'incameramento della relativa tassa.

#### **4. RICORSO DEL SIG. UBALDO LEUCHI DELL'11.2.2008 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDA RELATIVA ALLA INIBIZIONE FINO AL 22.11.2010 (Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Lombardia Com. Uff. n. 22 del 31.1.2008)**

#### **Fatto**

Il sig. Ubaldo Leuchi, con atto pervenuto in data 11 febbraio 2008, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti – C. U. n. 32 (*rectius*: 22) del 31 gennaio 2008 - relativa alla gara Varano Calcio/Arnate, del 18 novembre 2007, con la quale la sanzione dell'inibizione a svolgere, per quattro anni, ogni attività in seno alla F.I.G.C. - in flittagli dal Giudice Sportivo, come da Comunicato Ufficiale n. 13 del 22 novembre 2008 - è stata ridotta a tutto il 22 novembre 2010.

La decisione gravata è fondata sul seguente motivo: “non vi è alcun dubbio su una valutazione severa del comportamento del Leuchi, assolutamente biasimevole e non accettabile. Preso atto del contenuto del certificato del medico del pronto soccorso, nel quale si legge <<esame obiettivo ... non segni di contusione alla fronte>> si deduce la non particolare violenza dell'azione del tecnico”.

L'appellante, con l'atto di gravame, ha lamentato che “non c'è stata ... nessuna volontarietà né tantomeno intenzione di provocare danni fisici”.

In particolare, il ricorrente ha chiesto “se non la revoca, almeno una cospicua riduzione della pena”.

La Corte di Giustizia Federale - Sezione Unite - all'udienza del 26 marzo 2008, udita la relazione del componente all'uopo delegato ed il sig. Ubaldo Leuchi, appellante – il quale ha insistito per l'accoglimento del gravame, dichiarando che lo stesso deve essere inteso quale istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 39 C.G.S., – si è, quindi, riservata di decidere.

#### **Motivi**

Il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ha adito la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di terzo grado”, avverso una decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale operante nell'ambito dei Campionati della Lega Nazionale Dilettanti, organizzati dai Comitati Regionali, che, a sua volta, ha giudicato in funzione di “giudice di seconda istanza”.

In altre parole, il ricorrente è stato giudicato in prima istanza dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Lombardo, e successivamente – avendo proposto gravame e avverso tale delibera, ai sensi dell'art. 30, comma 1, C. G.S., dalla Commissione Disciplinare Territoriale quale giudice di seconda (ed ultima) istanza.

All'uopo, occorre rilevare che l'art. 31 del C. G.S. sancisce che "la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudice Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale".

Pertanto, non è ammesso un ulteriore ricorso, in terzo grado, avverso le decisioni in appello rese dalle Commissioni disciplinari territoriali.

Quando anche si potesse qualificare il gravame e proposto dal sig. Ubaldo Leuchi un ricorso per revocazione – come affermato in udienza dal ricorrente, il che appare certamente non consentito, alla luce della formulazione dell'atto in data 11 febbraio 2008, che non fa alcun cenno a tale strumento procedimentale - l'azione non potrebbe trovare ingresso, perché non sussiste alcuno dei presupposti previsti dall'art. 39, comma 1, C.G.S..

In conclusione, quindi, il gravame e proposto dal sig. Ubaldo Leuchi avverso la decisione della Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale della Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti - C.U. n.22 del 31 gennaio 2008 - deve essere respinto per inammissibilità.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale dichiara l'inammissibilità del ricorso e ordina l'incameramento della relativa tassa.

#### **5. RICORSO DELLA SOCIETA' U.S. VIRTUS ISPICA DELL' 11.2.2008 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA RELATIVAMENTE ALLA GARA VIRTUS ISPICA-POZZALLO (Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Sicilia Com. Uff. n. 37 del 30.1.2008).**

#### **Fatto**

La società U.S. Virtus Ispica, con atto in data 6 febbraio 2008, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 30 gennaio 2008 - relativa alla gara U.S. Virtus Ispica /A.S.D. Pozzallo, del 15 dicembre 2007, con la quale, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, della squalifica del campo per tre gare e dell'ammenda di euro 1.500,00 inflitta dal Giudice sportivo territoriale, pubblicata nel Com. Uff. n. 31 del 19 dicembre 2007, è stata ridotta alla sola perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché all'ammenda di euro 500,00.

La decisione della C.D.T. gravata è fondata sul motivo così articolato: "tutti gli incidenti accaduti ... e la generale tensione che era chiaramente presente in campo e sugli spalti ... non possono ... essere posti a carico della sola società ospitante" in quanto "è ... certo che il tentativo di aggressione avvenuto nei minuti finali della gara non è stato addebitato specificamente, per quanto all'arbitro, ad appartenenti dell'una o dell'altra fazione di sostenitori".

Il ricorrente, con l'atto di gravame, ha lamentato la "violazione di norme, l'errata valutazione di fatti, l'omessa valutazione di circostanze decisive, la contraddittorietà di motivazione su punti decisivi, l'erronea applicazione di norme del C.G.S."

La società ha trasmesso una nota illustrativa del gravame, per l'udienza di discussione, pervenuta in data 26 marzo 2008.

La Corte di Giustizia Federale - Sezione Unita - all'udienza del 26 marzo 2008, udita la relazione del componente all'uopo delegato, si è, quindi, riservata di decidere.

#### Motivi

Il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ha adito la Corte di Giustizia Federale quale "giudice di terzo grado", avverso una decisione emessa dalla Commissione disciplinare territoriale operante nell'ambito dei Campionati della Lega Nazionale Dilettanti, organizzati dai Comitati Regionali, che, a sua volta, ha giudicato in funzione di "giudice di seconda istanza".

In altre parole, il ricorrente è stato giudicato in prima istanza dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, e successivamente - avendo proposto gravame avverso tale delibera, ai sensi dell'art. 30, comma 1, C.G.S., dalla Commissione disciplinare territoriale quale giudice di seconda (ed ultima) istanza.

All'uopo, occorre rilevare che l'art. 31 del C. G.S. sancisce che "la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudice Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale".

Pertanto, non è ammesso un ulteriore ricorso, in terzo grado, avverso le decisioni in appello rese dalle Commissioni disciplinari territoriali.

In conclusione, quindi, il ricorso proposto dalla Virus Ispica avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n.37 del 30 gennaio 2008 - deve essere respinto per inammissibilità.

#### P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l'incameramento della relativa tassa.

#### **6. RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. SPORTING TERRANOVA DEL 9.2.2008 AVVERSO LE DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L. N.D. RELATIVAMENTE ALLA CONTROVERSIA CON L'ALLENATORE CARLO MARINI (Del. Coll. Arb. della L.N.D. Com. Uff. n. 3 del 1.12.2007)**

#### Fatto

La società A.S.D. Sporting Terranova, con atto spedito in data 9 febbraio 2008, ha proposto ricorso avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata nel C.U. n. 3 del 1° dicembre 2007, con la quale è stato fatto "obbligo alla società Sporting Terranova, di pagare in favore del sig. Marini Carlo, la somma di € 4.000,00 oltre interessi legali a fare data dalla stipula del contratto e sino all'effettivo soddisfo".

La ricorrente, con l'atto di gravame, ha lamentato di non avere mai ricevuto "l'atto di avvio del procedimento che si è concluso con la delibera" impugnata con conseguente lesione del "diritto alla difesa" e che "nessuna somma è dovuta all'allenatore considerato che è stato squalificato per ben 195 giorni per sua colpa, provocando alla scrivente un ingente danno".

La Corte di Giustizia Federale - Sezione Unite - all'udienza del 26 marzo 2008, udita la relazione del componente all'uopo delegato – si è, quindi, riservata di decidere.

### Motivi

Il ricorso è inammissibile in quanto la decisione emessa dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti è inappellabile.

Il contratto in data 20 settembre 2006, stipulato tra la A.S.D. Sporting Terranova ed il Sig. Carlo Marini, riporta in calce l'accordo tra società della L.N.D. e allenatori, il quale, al patto 6, espressamente sancisce che "qualsiasi controversia sollevata in merito all'interpretazione ed esecuzione degli accordi sopra riportati sarà risolta dal Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Nazionale Dilettanti. La Società e l'allenatore si danno reciproco atto che la pronuncia del Collegio Arbitrale sarà considerata come diretta ed irrevocabile espressione della volontà delle parti".

Tale formula induce a ritenere che il lodo oggetto del presente giudizio ha natura di arbitrato irrituale, che – secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione – consiste nell' "affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà" (Cass. civ., Sez. I, sent. 2 luglio 2007, n.14972).

La natura negoziale del lodo oggi impugnato è indirettamente confermato anche dal disposto dell'art. 34 dello Statuto della F.I.G.C., che, al comma 4, specifica quali sono gli "organi della giustizia sportiva", tra cui non è annoverato alcun Collegio arbitrale, ed al successivo comma 10 precisa che "la Corte di giustizia federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale. Inoltre, la Corte di giustizia federale:

- a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
- b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dal Giudici sportivi nazionali o territoriali e dalle Commissioni disciplinari territoriali;
- c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva o da essi già giudicate;
- d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
- e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali".

Appare evidente, quindi, che il Collegio Arbitrale *de quo* non costituisce un organo della giustizia sportiva e dirime le controversie tra società ed allenatori mediante uno strumento negoziale, non impugnabile innanzi a questa Corte di Giustizia Federale.

Ad ulteriore conferma di tale approdo, va sottolineato che l'art. 94/ter, comma 13, N.O.I.F., dispone che "il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con lo do emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia Sportiva.

Persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva".

Tale normativa conferma, quindi, che il negozio che disciplina il contenzioso tra società ed allenatore ha carattere definitivo, tanto da essere immediatamente applicabile.

Inoltre, va sottolineato che l'art. 8, comma 9, C.G.S. dispone che "il mancato pagamento, nei termini previsti dall'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione economica della Lega Nazionale dilettanti (L.N.D.) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche".

Dal complesso delle norme innanzi richiamate appare evidente che il lodo arbitrale *de quo* ha carattere negoziale e definitivo e, quindi, non è impugnabile davanti a questa Corte di Giustizia Federale.

Il ricorso proposto dalla A.S.D. Sporting Terranova avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata nel Com.Uff. n.3 del 1 dicembre 2007, non è suscettibile di appello.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per inappellabilità del lodo emesso dal Collegio Arbitrale.

**7. RICORSO AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 1, LETT B), STATUTO F.I.G.C. DELL'ASSOCIATO XXXXX AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 29.2.2008 INFLITTA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.D.N. Com. Uff. n. 31/CDN del 14 febbraio 2008).**

Con provvedimento in data 29 novembre 2007 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il Vice Presidente A.I.A. Sig. ....xxxxxx

Assumeva il Procuratore Federale che in data 1 settembre 2007 presso l'Hotel Dei Marsi di Avezzano si era svolto il raduno pre campionato degli arbitri abruzzesi di eccellenza e promozione. In tale occasione il xxxxx incontrava i Presidenti delle otto sezioni arbitrali abruzzesi con i quali si intratteneva presso i locali dell'Hotel Dei Marsi messi a disposizione per lo svolgimento del raduno.

L'argomento dell'incontro sarebbe stato inerente le vicende del xxxxx in seno alla F.I.G.C..

A quella data il xxxxx risultava gravato da provvedimento sanzionatorio di inibizione per novanta giorni inflitto a seguito del procedimento del Procuratore Federale (delibera C.A.F. Com. Uff. n. 58/C del 12.6.2007).

Il Sig. xxxxx, in sede di audizione, di fatto ha confermato le circostanze indicate, precisando peraltro che l'incontro sarebbe avvenuto a fine lavori e che aveva informato di ciò il Presidente dell'A.I.A..

Riteneva il Procuratore Federale che la partecipazione del xxxxx al raduno di cui sopra anche se a fine lavori, avesse contravvenuto a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lett. b), CGS che stabilisce che la sanzione dell'inibizione temporanea comporta "il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali" e lett. d), C.G.S., che stabilisce che la sanzione dell'inibizione temporanea comporta "il divieto a partecipare a riunione con tesserati F.I.G.C. (..)"; tale violazione è ulteriormente confermata dal disposto di cui all'art. 22, comma 8, CGS.

Rilevava infine la Procura che la qualifica del xxxxx e la sua posizione di soggetto inibito comportava, anche in applicazione all'art. 22, comma 8 del C.G.S., la sua soggezione alla potestà disciplinare degli organi della Giustizia Sportiva della F.I.G.C.

Il xxxxx depositava una diffusa memoria difensiva con la quale contestava ogni addebito e comunque richiedeva di voler acquisire la testimonianza di vari soggetti; la deposizione di costoro infatti, avrebbe potuto evidenziare a detta del xxxxx, la esatta consistenza dell'incontro del tutto estraneo a vicende afferenti ad attività federali.

La Commissione Disciplinare Nazionale rilevava che dall'esame degli atti e dei documenti acquisiti risultava pacifico che in data 1 settembre 2007 il Sig. xxxxx si fosse recato presso l'Hotel Dei Marsi in Avezzano, città in cui risiede, per incontrare alcuni Presidenti di Sezione dell'Associazione Italiana Arbitri a margine dei lavori del raduno degli arbitri di eccellenza e promozione della Regione Abruzzo.

Altrettanto pacifico doveva rilevarsi che il xxxxx avrebbe preso parte ai lavori del raduno organizzato presso l'Hotel Dei Marsi e che l'incontro avvenne in una pausa concessa dai relatori ai partecipanti. Lo stesso xxxxx ha confermato in dibattimento che in tale occasione ha proceduto alla consegna ai propri interlocutori di una lettera di chiarimenti relativa al procedimento disciplinare subito, intrattenendosi con il Presidente della Sezione di Pescara per discutere di problematiche gestionali di quella Sezione.

Ciò posto, la Commissione era dell'avviso che i fatti ascritti all'incolpato concretassero le illegittimità richiamate nell'atto di deferimento ed in particolare la violazione dell'art. 19, comma 2, lett. d), C.G.S., che prescrive, per il soggetto colpito da inibizione, il divieto di "partecipare a riunioni con tesserati FIGC".

Pur potendosi convenire sul fatto che la disposizione appena richiamata, nel descrivere gli effetti dell'irrogazione della sanzione dell'inibizione, non comporti un divieto assoluto e indiscriminato di incontro del soggetto inibito con altri tesserati, nel caso di specie, avuto riguardo al contenuto dei colloqui intervenuti tra i partecipanti che hanno avuto ad oggetto, per come ricostruito dallo stesso deferito anche nel corso del dibattimento, materie attinenti la carica rivestita, riteneva la Commissione che l'incontro di cui trattasi andava ricondotto alla nozione di "riunione" di cui alla norma citata.



Conclusivamente l'incoltato veniva riconosciuto responsabile della violazione contestata.

Di qui la sanzione della inibizione fino al 29 febbraio 2008.

Ha proposto reclamo il xxxxx rilevando in particolare che:

- a) la disposizione normativa cui la Commissione ha fatto riferimento intende riferirsi al divieto di partecipare a "riunioni ufficiali";
- b) la disposizione di cui trattasi non può precludere "ogni incontro o colloquio ..... fuori dalle sedi deputate ...";
- c) è da escludere che la disposizione in parola possa riferirsi "anche ad un incontro informale";
- d) la lettera distribuita ai Presidenti di Sezione "era esclusivamente riferita alla mia vicenda personale e non coinvolgeva il ruolo di Vice Presidente A.I.A.";
- e) non era configurabile alcun "elemento uditivo".

Conclude il xxxxx richiedendo la riforma della decisione della Commissione o in subordine la ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado.

La Corte ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento.

In realtà le disposizioni poste a base del deferimento da parte della Procura Federale e ritenute dalla Commissione Disciplinare Nazionale idonee a giustificare la sanzione irrogata, sono da interpretare nel senso che sono precluse, a colui che sia gravato da provvedimento sanzionatorio, le riunioni ufficiali cioè indette, organizzate e gestite dai competenti organi direttivi centrali o periferici dell'AIA.

Nella specie per contro non è corretto pervenire alla conclusione che il xxxxx abbia attivamente partecipato ad una riunione ufficiale di organo federale. Più verosimilmente la presenza del reclamante in occasione dell'incontro dei Presidenti delle sezioni arbitrali abruzzesi, avvenuto nella città dove egli risiede, alla luce delle circostanze di fatto acquisite, non può considerarsi un effettivo e collaborativo incontro afferente a vicende strettamente correlate a funzioni istituzionali.

Conclusivamente la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale non può condividersi.

### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la sanzione della inibizione irrogata dal giudice di primo grado.

Ordina la restituzione della tassa versata per il ricorso.

**8.RICORSO AI SENSI DELL' ART. 37, COMMA 1, lett a), C.G.S. DELLA SOCIETA' CAGLIARI CALCIO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DI TRE PUNTI DI PENALIZZAZIONE ED AMMENDA DI EURO 20.000 E DEL DOTT. MASSIMO CELLINO AVVERSO L'INIBIZIONE DI ANNI UNO ED AMMENDA DI EURO 10.000 INFLITTE DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.D.N. C.U. n. 34/CDN del 29 febbraio 2008)**

## Fatto

Il Procuratore Federale, con atto del 21 gennaio 2008, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il Dott. Massimo Cellino, Presidente del Consiglio di amministrazione della Società Cagliari Calcio 1920, S.p.A., e la Società Cagliari Calcio 1920, S.p.A., per rispondere:

- il primo della violazione degli artt. 27, commi 2 e 4, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (oggi art. 30 del nuovo Statuto Federale), per non avere rispettato l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., e dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva;

- la Società Cagliari Calcio 1920 S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (oggi art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva) in relazione agli addebiti contestati al suo presidente e rappresentante legale.

Il Procuratore Federale rilevava che il Dott. Cellino aveva presentato querela per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Gianluca Grassadonia, ex calciatore del Cagliari Calcio e all'epoca dei fatti in forza alla società Sarnitana, senza avere preventivamente esperito i mezzi di tutela previsti dall'ordinamento sportivo e senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione ad adire le vie legali.

Dagli atti risulta che il predetto calciatore aveva rilasciato dichiarazioni all'agenzia di stampa "GRT", pubblicate poi da vari quotidiani locali e nazionali, in relazione alla sua pregressa militanza nel Cagliari Calcio, adducendo di non avere la certezza ma di esprimere il proprio personale convincimento che ci fosse un accordo tra la predetta società ed un certo tipo di tifoseria per metterlo in condizioni di non tornare più a Cagliari, utilizzando minacce e violenze psicologiche. Il Grassadonia, nelle stesse dichiarazioni, ha inoltre affermato che egli stesso ed altri calciatori della Società Cagliari Calcio, nel periodo tra il 1998 e il 2003, avrebbero compiuto atti di manipolazione dei prelievi antidoping per coprire un compagno di squadra che faceva uso di sostanze vietate.

La Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 34/CDN, del 29 febbraio 2008, affermava la responsabilità del Dott. Cellino per violazione dell'art. 27 dello Statuto, ritenendo assorbita in tale norma la violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e gli irrogava la sanzione della inibizione per un anno e l'ammenda di Euro 10.000.

Alla Società Cagliari Calcio la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva, a titolo di responsabilità diretta per il fatto ascritto al suo presidente, la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica e l'ammenda di Euro 20.000.

La decisione fonda su tre punti:

- 1) l'art. 27 dello Statuto Federale impone l'autorizzazione del Consiglio Federale per adire "qualsiasi giurisdizione statale", senza distinzione tra gli ordini giurisdizionali o per le posizioni giuridiche soggettive a tutela delle quali l'azione viene promossa;
- 2) la necessità di munirsi dell'autorizzazione non avrebbe leso in alcun modo i diritti del Dott. Cellino che "avrebbe potuto inoltrare, nell'immediatezza dei fatti, la richiesta di autorizzazione esplicitando eventualmente l'urgenza di una tempestiva risposta, stante il termine di tre mesi, oltre il quale la presentazione della querela è tardiva; negli atti d'indagine non vi è traccia né dell'autorizzazione né della sua richiesta";
- 3) poiché i fatti oggetto della querela rientrano nella competenza degli organi della giustizia federale, in quanto attinenti ai rapporti tra la società Cagliari Calcio e una parte dei suoi sostenitori

e al comportamento di calciatori della predetta Società, il Dott. Cellino avrebbe dovuto, da un lato, sporgere denuncia agli organi inquirenti della Federazione, dall'altro, chiedere l'autorizzazione al Consiglio Federale a presentare la querela contro il Grassadonia.

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale la Società Cagliari Calcio ha presentato ricorso a questa Corte di Giustizia Federale deducendo i seguenti motivi: 1) *insussistenza della violazione dell'art. 27 dello Statuto F.I.G.C.*; 2) *manca, nella condotta del Dott. Cellino, dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 27 dello Statuto F.I.G.C.*; 3) *stante la presenza nella vicenda di soggetti non tesserati e la unitarietà del processo per il reato di diffamazione irrilevanza della querela proposta dal Dott. Cellino nei confronti del Grassadonia*; 4) *errore scusabile nella interpretazione dell'art. 27 dello Statuto federale.*

Il primo motivo di ricorso è articolato su più punti: a) la clausola compromissoria non può dirsi violata, in quanto, sia per l'art. 27 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio che per gli artt. 1 e 2 della legge statale n. 280 del 2003, sono riservati agli organi della giustizia sportiva unicamente le controversie strettamente riconducibili all'attività sportiva, nei suoi profili tecnici, amministrativi e disciplinari; b) nella specie, non vi è un provvedimento della Federazione impugnato davanti agli organi della giustizia statale e, quindi, non è stato commesso un fatto che rientri nell'ambito di operatività dell'art. 27 citato, ma solo un'azione diretta, dal soggetto leso da dichiarazioni infamanti, alla tutela della sua onorabilità; c) nell'ordinamento sportivo non vi è un giudice che possa sanzionare il comportamento del Grassadonia che, oltretutto, configura un reato e, quindi, un fatto rilevante per l'ordinamento generale, anche ai fini di una eventuale azione risarcitoria.

Con il secondo motivo di ricorso, la Società ricorrente ha sostenuto che non sarebbe configurabile dolo o colpa nella condotta del Dott. Cellino. Questi non solo ha manifestato pubblicamente, immediatamente dopo la pubblicazione sui giornali delle dichiarazioni del Grassadonia, la sua volontà di presentare querela nei confronti del calciatore, ma ha anche tempestivamente informato di tale sua intenzione la stessa Federazione con lettera indirizzata al Commissario Straordinario della F.I.G.C. e per conoscenza al Presidente della Lega Nazionale Professionisti che porta la data del 19 febbraio 2007 (giorno successivo a quello della pubblicazione sui quotidiani delle dichiarazioni del Grassadonia).

Con tale lettera, conunicata per fax lo stesso 9 febbraio 2007, il Dott. Cellino ha reso noto agli organi federali in indirizzo di essere in procinto di sporgere querela contro il predetto calciatore (*"Invio la presente per comunicarle che in seguito alle gravissime dichiarazioni rese a mezzo stampa dall'ex tesserato del Cagliari Gianluca Grassadonia mi accingo a sporgere nei suoi confronti denuncia di natura penale"*) e si è riservato di chiedere la prescritta autorizzazione e qualora avesse deciso di proporre azione per il risarcimento del danno (*"Rappresento fin d'ora che nel caso in futuro dovesse rendersi necessario anche l'avvio d'azione di natura civile provvederò a richiedere preventiva autorizzazione alla F.I.G.C."*).

Dal tenore di tale nota emergerebbe la buona fede del Dott. Cellino e la mancanza della volontà di trasgredire la norma relativa al vincolo di giustizia.

Con il terzo motivo di ricorso, la Società Cagliari Calcio ha rilevato che, per la configurazione unitaria del reato di diffamazione a mezzo stampa, tutti i soggetti coinvolti, anche se non querelati, ne rispondono, ai sensi dell'art. 123 c.p. (*"La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato"*). La querela proposta contro i quotidiani, i direttori dei giornali, gli editori ecc., nei confronti, cioè, di soggetti estranei all'ordinamento federale, si sarebbe comunque estesa anche al Grassadonia. Ne conseguirebbe, secondo la Società ricorrente, che è del

tutto irrilevante la circostanza che il Dott. Cellino non abbia chiesto l'autorizzazione al Consiglio Federale per sporgere querela nei confronti del predetto tesserato.

Questo ultimo punto ha formato oggetto di ulteriori argomentazioni nella memoria depositata dalla Società Cagliari Calcio il 17 marzo 2008. In tale memoria, è stata prospettata anche la natura meramente difensiva della querela presentata dal Dott. Cellino nei confronti del Grassadonia, giacché la pubblicazione delle dichiarazioni del calciatore avrebbero potuto avere per conseguenza, nella loro possibile configurazione come *notitia criminis*, un'accusa di correttezza nei confronti dello stesso Dott. Cellino, per avere adombrato una collusione tra questi e una parte della tifoseria per fatti passibili di essere qualificati come reati comuni.

Come ultimo motivo di ricorso, la Società ricorrente ha invocato la scusabilità dell'errore in cui sarebbe incorso il Dott. Cellino, stante le ineliminabili difficoltà interpretative dell'art. 27 (ora art. 30) dello Statuto Federale rilevate anche da questa Corte di Giustizia Federale che ne ha riconosciuto la complessità ermeneutica nella recente decisione relativa al ricorso dell'A.C. Arezzo, S.p.A., pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 56 dell'11 dicembre 2007.

In sede di discussione orale del ricorso, la Procura Federale ha eccipito la tardività dei motivi dedotti dalla Società ricorrente con la memoria integrativa depositata il 17 marzo 2008 e, nel merito, ha fatto proprie, argomentandone la portata e il contenuto, le motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

La Società ricorrente ha confermato le tesi difensive già formulate nel ricorso.

## Diritto

1. - In merito al primo motivo di ricorso (ambito e oggetto del c.d. vincolo di giustizia) si osserva che l'art. 27 dello Statuto Federale vigente all'epoca dei fatti (la cui formulazione è stata poi trasfusa nell'art. 30 dello Statuto Federale attualmente in vigore) di sponne, al comma 2, che i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, *“in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”*.

Il comma 4 della norma in esame, nella parte che qui interessa, stabilisce poi che *“il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia”*. Aggiunge, infine, il comma 4 in discorso che: *“ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque rivolto ad eludere il vincolo di giustizia comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali”*.

L'art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva concernente *“violazione della clausola compromissoria”*, a sua volta, stabilisce le sanzioni per le violazioni dell'art. 30 dello Statuto Federale.

Correttamente la decisione impugnata ha rilevato che la clausola compromissoria *“non impedisce al tesserato l'esercizio dei propri diritti costituzionalmente garantiti, ma comporta, in caso di sua violazione, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare”*,

spettando all'ordinamento sportivo o la regolamentazione dei rapporti in termini tra gli affiliati (l'affermazione è coerente con quanto statuito in proposito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione di cui al citato Com. Off. n. 56/CGF del 11 dicembre 2007).

Ed invero, l'ordinamento federale, costituito dall'insieme organico di regole, *di carattere tecnico, disciplinare ed economico* che disciplina i rapporti tra gli affiliati alla Federazione, vincola tutti i soggetti che ad esso hanno volontariamente aderito a risolvere le controversie che li concernono “*attinenti a materie riconducibili allo svolgimento dell'attività federale*”, soltanto nell'ambito di tale ordinamento, salvo casi “*di grave opportunità*”, e ha stabilito a tutela di tale regola, fondamentale per la sua autonomia, tutto un sistema di sanzioni disciplinari con validità ed efficacia all'interno dello stesso ambito federale.

Nel suo contenuto l'art. 15 in esame stabilisce sanzioni sia a carico di chi non accetta, e impugna davanti agli organi di giustizia statale, senza l'autorizzazione del Consiglio Federale, un provvedimento (“*un qualsiasi provvedimento*”) già adottato da un organo federale *nelle materie riconducibili allo svolgimento dell'attività federale*, sia a carico di chi, senza avere ottenuto l'autorizzazione del Consiglio Federale, promuove davanti agli organi giurisdizionali statali “*le vertenze nelle materie riconducibili all'attività federale di carattere tecnico, disciplinare ed economico*”.

Si rivela incongruo, pertanto, in quanto non attinente al caso in esame il rilievo formulato dalla Società ricorrente, con il primo profilo del motivo di ricorso in esame, secondo cui nella specie l'art. 27 dello Statuto Federale non sarebbe stato violato in quanto non è stato impugnato davanti ad organi della giustizia statale alcun provvedimento adottato dalla Federazione vertendosi nell'altra ipotesi regolata dalla norma relativa all'azione portata davanti ad organi della giustizia statale senza autorizzazione.

Deve solo aggiungersi che la materia è certamente attinente all'ordinamento sportivo calcistico giacché le dichiarazioni del Grassadonia fanno riferimento a rapporti che sarebbero stati indebitamente intrattenuti dal Dott. Cellino, come presidente del Cagliari Calcio, e i sostenitori di detta Società e, inoltre, che i calciatori del Cagliari Calcio avrebbero volontariamente alterato i prelievi antidoping per coprire un compagno di squadra che faceva uso di sostanze vietate.

2. - Ritenuto pertanto che la questione su cui si controverte debba ritenersi rientrante nell'ambito del vincolo di giustizia, può prescindersi dagli ulteriori profili oggettivi di censura, passando all'esame di quelli soggettivi.

Merita infatti accoglimento, ad avviso della Corte, il motivo di ricorso con il quale la Società ricorrente ha dedotto che la condotta del Dott. Cellino è stata inficiata dall'erronea convinzione, peraltro in buona fede, che per sporgere querela in ordine ad un fatto di rilievo penale non occorresse l'autorizzazione del Consiglio Federale e che tale errore debba ritenersi scusabile. Ed invero, l'esame del comportamento tenuto dal Dott. Cellino conduce a tale conclusione. Il Dott. Cellino, come si è già accennato, ha reso noto pubblicamente, subito dopo la pubblicazione sui quotidiani delle dichiarazioni lesive della sua reputazione, che avrebbe presentato querela contro il Grassadonia.

Nella lettera del 9 febbraio 2007, diretta al Commissario Straordinario della F.I.G.C., più indietro testualmente riportata nei punti più rilevanti, il Dott. Cellino mostra chiaramente di ritenere che per la querela (che indica come “*denuncia penale*”) non occorra l'autorizzazione del Consiglio Federale, mentre tale autorizzazione è ritenuta necessaria, riservandosi quindi di chiederla, per l'eventualità che avesse ritenuto di adire il giudice civile per un'azione di risarcimento dei danni.

Tale convincimento è stato poi indirettamente rafforzato dal comportamento della Federazione che nel periodo di oltre venti giorni poi trascorso fino alla perfezione della querela non ha sollevato obiezioni di sorta.

Né va dimenticato che nella decisione delle Sezioni Unite, più volte richiamata, è stata evidenziata la incertezza che fino ad allora si era manifestata in ordine alla portata e ai limiti del vincolo di giustizia.

Ne consegue, a giudizio della Corte, l'assenza dell'elemento soggettivo necessario per configurare in concreto l'illecito previsto dal combinato disposto costituito dall'art. 30 dello Statuto Federale e dell'art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva.

Sussistono quindi validi motivi per concludere che non vi sono le condizioni per ritenere meritevoli, delle sanzioni loro inflitte, la Società Cagliari Calcio e il suo presidente con conseguenziale annullamento della impugnata delibera dalla Commissione Disciplinare Nazionale, assorbite le ulteriori deduzioni formulate nel ricorso.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le sanzioni inflitte.  
Ordina la restituzione della tassa.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Giancarlo Coraggio)

**Publicato in Roma l' 8 aprile 2008**

IL SEGRETARIO  
(Sig. Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE  
(Dott. Giancarlo Abete)